



Comune di Gorgoglione

Provincia di Matera

Allegato 1

PIAO 2023/2025

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2023-2025

Rappresentazione della consistenza di personale a tempo indeterminato

al 31 dicembre dell'anno

e dotazione organica dell'ente al 31 dicembre 2022

con relativa spesa di personale

<u>CAT</u>	POSTI COPERTI AL 31 DICEMBRE		COSTO PERSONALE
	FULL TIME	PART TIME	
<u>D</u>	<u>1</u>		<u>45.260,77</u>
<u>C</u>	<u>1</u>		<u>22.039,41</u>
<u>B</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>100.815,78</u>
<u>A</u>			
<u>TOTALI</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>127.375,96</u>

CAPACITA' ASSUNZIONALI

Ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” che , con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006.

**Programmazione strategica delle risorse umane
sulla base delle capacità assunzionali
Piano assunzionale a tempo indeterminato 2023-2025**

<u>CAT</u>	POSTI COPERTI AL 31 DICEMBRE		POSTI DA COPRIRE NEL 2023	
	FULL TIME	PART TIME	FULL TIME	PART TIME
<u>D</u>	<u>1</u>		<u>1</u>	
<u>C</u>	<u>1</u>			<u>2</u>
<u>B</u>	<u>3</u>	<u>3</u>		
<u>A</u>				
<u>TOTALI</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>2</u>

Costo spese assunzioni 2023: 51.481,19

Costo complessivo spesa personale 2023 : 127.375,96

<u>CAT</u>	POSTI COPERTI AL 31 DICEMBRE		POSTI DA COPRIRE NEL 2024	
	FULL TIME	PART TIME	FULL TIME	PART TIME
<u>D</u>			<u>2</u>	
<u>C</u>	<u>1</u>	<u>1</u>		<u>1</u>
<u>B</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	
<u>A</u>				
<u>TOTALI</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>1</u>

Costo spese assunzioni 2024:86.401,66

Costo complessivo spesa personale 2024 :157.615,12

<u>CAT</u>	POSTI COPERTI AL 31 DICEMBRE		POSTI DA COPRIRE NEL 2025	
	FULL TIME	PART TIME	FULL TIME	PART TIME
<u>D</u>			<u>2</u>	
<u>C</u>	<u>1</u>	<u>1</u>		<u>1</u>
<u>B</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	
<u>A</u>				
<u>TOTALI</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>1</u>

Costo spese assunzioni 2025:86.401,66

Costo complessivo spesa personale 2025 :157.615,12

Le modalità di reclutamento
saranno le seguenti in ordine di priorità :

(DA STABILIRE NELLA DELIBERA DI VOLTA IN VOLTA)

- 1) MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ART 34 BIS D.LGS. 165/2001;
- 2) SCORRIMENTO GRADUATORIA ALL'INTERNO DELL'ENTE;
- 3) SCORRIMENTO GRADUATORIE DA ALTRI ENTI;
- 4) CONCORSI;
- 5) ASMEL;
- 6) MEDIANTE UFFICIO DI COLLOCAMENTO
- 7) ALTRE FORME ASSUZIONALI.

Rappresentazione della consistenza di personale a tempo determinato
al 31 dicembre dell'anno
con relativa spesa di personale

<u>CAT</u>	POSTI COPERTI AL 31 DICEMBRE		COSTO PERSONALE
	FULL TIME	PART TIME	
<u>D</u>			
<u>C</u>			
<u>B</u>			
<u>A</u>			
<u>TOTALI</u>			

Programmazione strategica delle risorse umane
sulla base delle risorse
Piano assunzionale a tempo determinato
ANNO 2023

<u>CAT</u>	POSTI DA COPRIRE AL 31 DICEMBRE		COSTO PERSONALE
	FULL TIME	PART TIME	
<u>D</u>			
<u>C</u>			
<u>B</u>			
<u>A</u>			
<u>TOTALI</u>			

Costo spese assunzioni a tempo determinato anno 2023: _____

Costo complessivo spesa personale a tempo determinato 2023 : _____

Le modalità di reclutamento del personale a tempo determinato saranno le seguenti

**(la forma di reclutamento verrà stabilita nella delibera di
programmazione di volta in volta)**

- 1) **Art. 1 comma 557 della legge 311/2004;**
- 2) **Art. 14 CCNL del 2004;**
- 3) **Articoli 90 , 92 e 110 del TUEL;**
- 4) **scorrimento graduatoria all'interno dell'ente;**
- 5) **scorrimento graduatorie da altri enti;**
- 6) **concorsi;**
- 7) **asmel ;**
- 8) **agenzia di somministrazione;**
- 9) **PNRR**
- 10) **altre forme assunzionali.**

Normativa di riferimento

La spesa del lavoro flessibile, ovvero tempo determinato, interinali, collaborazioni, lavoratori socialmente utili ecc. non potrà superare il 100% della spesa impegnata nel 2009, per i gli enti locali in regola con il comma 557 e 562 art. 1 Legge 296/2006 (50% per gli enti non in regola).

Se nel 2009 la spesa impegnata era zero, si può prendere il triennio base 2009-2008-2007.

In casi estremi di difficoltà per i Comuni molti piccoli si può derogare (vedasi **Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 1/2017**).

I giudici con la deliberazione in esame enunciano un importante principio di diritto, che risolve il contrasto interpretativo sorto tra le varie sezioni in materia di lavoro flessibile relativamente all'individuazione del limite di spesa da utilizzare come riferimento - rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 - nella specifica ipotesi in cui l'amministrazione locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro determinato nel 2009 e nemmeno nel triennio 2007-2009. Secondo il Collegio, l'Amministrazione può, con provvedimento motivato, individuare un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa strettamente necessaria per fare fronte ad un servizio essenziale per l'ente, "fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art 36 commi 2 e ss. del d.lg.s 165/2001, e della normativa contrattuale, nonché dei vincoli

generali previsti dall'ordinamento"; con la stessa deliberazione i giudici dettano un altro principio di diritto che riguarda l'inclusione della spesa per l'integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili, nell'ambito delle limitazioni di spesa imposte dal citato art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, "ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'ente."

DL 78/2010 – art. 9 comma 28

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 (aumento al 100% per cento) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e

562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

NUOVI PROFILI AI SENSI DEL CCNL DEL 16.11.2022

Attribuzione al personale in servizio

del nuovo profilo professionale in applicazione del

CCNL 16 novembre 2022 con decorrenza 1° aprile 2023 – art. 13, c. 3

L'art. 12, CCNL 16 novembre 2022, secondo il quale il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

AREA CCNL 16.11.2022		CATEGORIE
<i>Area degli Operatori</i>		A
<i>Area degli Operatori esperti</i>		B
<i>Area degli Istruttori</i>		C
<i>Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione</i>		D